

Capitolo 6

Piante vive e prodotti della floricoltura

Considerazioni generali

Questo capitolo comprende tutte le piante vive delle specie abitualmente fornite dagli orticoltori, vivaisti e floricoltori, atte ad essere utilizzate per il trapianto o per l'ornamento, come pure gli alberi, le piante e radici di cicoria, diverse dalle radici della voce 1212, anche se questi prodotti non sono abitualmente forniti dagli orticoltori, vivaisti o floricoltori. Questi prodotti vanno dagli alberi, arbusti e arboscelli sino alle piantine di ortaggi o di ogni altro vegetale (per esempio, anche se di specie medicinale). Ne sono esclusi le sementi, le frutta, come pure alcuni tuberi e bulbi (patate, cipolle, cipolline, scalogni e agli mangerecci), che non possono essere differenziati da quelli utilizzati direttamente per l'alimentazione.

Sono ugualmente compresi in questo capitolo:

- 1) I fiori e boccioli di fiori recisi, il fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati per mazzi e per ornamento.
- 2) I mazzi, cestini e simili forniti abitualmente dai fiorai.

0601. Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212

Questa voce comprende in particolare, anche se sono presentate in vasi, scatole, ecc., le piante delle seguenti specie:

Amarilli, anemoni bulbosi, begonie tuberose, canne, chionodoxa, croco, ciclamini, dalie, eremurus, fresia, fritillarie, gladioli, gloxinia, iris o giaggiolo, giacinti, gigli, montbretia, mughetto, narcisi, ermitogali, oxalis, bucaneeve, ranuncoli, richardia (calla), tigridia, tuberose (polianthes), tulipani.

La voce comprende anche i bulbi, cipolle, ecc. delle piante non utilizzate a scopi ornamentali, come i rizomi di rabarbaro e le zampe (radici) di asparago.

Sono tuttavia esclusi da questa voce alcuni bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi quali cipolle mangerecce, scalogni, agli, patate e i topinambur del capitolo 7 e i rizomi di zenzero (n. 0910).

Gli alberi, piante e radici di cicoria rientrano ugualmente in questa voce. Sono tuttavia escluse, le radici di cicoria non torrefatte della varietà "Cichorium intybus sativum" (n. 1212).

Note esplicative svizzere

In questa voce sono comprese anche le piante di orchidee terrestri e quelle che crescono su altre piante o su altri sostegni (orchidee epifite, p.e. Phalaenopsis) e che formano dei bulbi (pseudobulbi), dei rizomi o delle radici aeree (zampe).

- 0601.1010** Questa sottovoce comprende unicamente i bulbi di tulipani dissotterrati e a riposo vegetativo.
- 0601.1090** Questa sottovoce comprende particolarmente i bulbi (esclusi quelli di tulipano), le cipolle, le radici tuberose, le zampe e i rizomi, a riposo vegetativo o con germogli.
- 0601.2020** In questa sottovoce rientrano pure le piante da appartamento delle varietà (esclusi i tulipani) comprese nella voce 0601, presentate in bicchieri o recipienti contenenti soluzioni nutritive.

0601.2091 Ai sensi di questa sottovoce per "boccioli" si intendono i boccioli dei fiori che lasciano già apparire il colore della corolla.

0602. Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)

Questa voce comprende:

- 1) Gli alberi, arbusti, arboscelli e cespugli di tutte le specie (da bosco, da frutto, da ornamento ecc.), ivi comprese le piante da innesto (soggetti).
- 2) I piantimi di ogni specie, da trapianto, esclusi i prodotti della voce 0601.
- 3) Le radici vive di piante.
- 4) Le talee senza radici e le marze (innesti ad occhio, margotte, piantoni, polloni, ecc.).
- 5) Il bianco di funghi micelio mescolato o no con terra o materie vegetali.

Gli alberi, gli arbusti, gli arboscelli e le altre piante compresi in questa voce, possono essere presentati con le radici nude o in zolle, oppure piantati in vasi, casse, ceste, recipienti, o altri imballaggi usuali.

Sono escluse da questa voce le radici tuberose (in particolare le dalie, n. 0601) e le radici di cicoria delle voci 0601 o 1212.

0602.20 Ai sensi della voce 0602.20 i termini "alberi, arbusti, arboscelli e cespugli" si riferiscono in particolare alla vigna, il sorbo, il gelso, agli arboscelli dell'uvaspina cinese (kiwi), i cui gambi sono legnosi, nonché alle loro talee con radici.

Questa sottovoce non comprende le rose canine (rose di bosco) (n. 0602.40).

0602.20/40,90

Le radici vive sono da classificare con le piante nelle relative sottovoci.

Note esplicative svizzere

0602.2011/2089

Ai sensi di questa voce si considerano, per principio, come "alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, a frutta commestibili" quelli di cui i frutti sono classificati al capitolo 8. Ne fanno pure parte gli alberi, arbusti, arboscelli e cespugli i cui frutti sono commestibili ma che sono tuttavia esclusivamente o principalmente piantati per scopi ornamentali (ad esempio, siepi, parchi o giardini pubblici, giardini, come alberi per viali) oppure come "fornitori di polline".

Ai sensi di questa voce si intendono per:

- **frutta a granella** mela, pera, cotogna
- **frutta a nocciolo** ciliegia, prugne di qualsiasi specie, pesca (comprese la prugnola e la pesca noce), albicocca.

Gli alberi da frutta a granella e a nocciolo sono coltivati per la produzione di frutta da tavola e per la trasformazione (conservenze, confetture, superalcolici, ecc.). Non sono per contro considerati come alberi da frutta a granella e a nocciolo le colture speciali e le specie selvatiche destinate ad essere piantate in frutteti ma che sono esclusivamente o principalmente utilizzati per scopi ornamentali (ad esempio, siepi, parchi o giardini pubblici, giardini, come alberi per viali) oppure come "fornitori di polline". Esempi: i ciliegi ornamentali o i meli selvatici. Tali alberi sono classificati nelle voci 0602.2079 e 0602.2089 della tariffa.

0602.2011/2059

Questa sottovoce comprende:

- Gli arbusti silvestri di alberi da frutta, ossia le giovani piante non innestate, anche con piote o piantate in vasi, ecc., ottenute dai semi, talee o margotte.
- I portainnesti standardizzati di alberi da frutta, ottenuti per moltiplicazione vegetativa (talee, margotte, ecc.) di specie fruttifere selezionate, la cui attitudine a servire da portainnesti in condizioni ben determinate è stata verificata a priori. Questo modo di moltiplicazione dà dei portainnesti che hanno le stesse caratteristiche del soggetto dal quale provengono.

Gli alberi fruttiferi e gli arbusti da bacche delle specie che di regola non occorre innestare (pesche, lamponi, rovi, ecc.), ottenuti da talee, propaggini, margotte, stoloni, ecc., sono classificati in questa sottovoce soltanto se hanno incontestabilmente il carattere di piantimi, ossia di alberi o arbusti non ancora formati per essere trapiantati. Gli alberi e gli arbusti da frutta, nonché le piantine non innestate del genere in parola, che possono essere trapiantati tal quali nei frutteti o nelle piantagioni, rientrano nelle voci 0602.2071/2089.

- Altri piantimi di alberi, arbusti e arboscelli, da frutta commestibile, anche con piote o piantati in vasi, ecc.

0602.4010 Entrano in questa sottovoce i rosai silvestri e gli alberetti di rosai selvatici che servono da portainnesti, anche con piote, oppure in vasi, ecc.

0602.9011 Per "manti erbosi in rotoli" ai sensi di questa voce si intendono i tappeti erbosi viventi, con radici e terra aderente, sotto forma di strisce, placche, ecc., anche arrotolati, per la piantagione su campi sportivi, in parchi, ecc.

Questa voce comprende anche i tappeti erbosi vegetativi o di reinverdimento, costituiti da uno strato inferiore sotto forma di una stoffa non tessuta, di un feltro di lana di vetro o di roccia, di un feltro di fibre di cocco e simili, anche con uno strato di humus o sostrato simile, con piante vive aventi le radici affondate, sotto forma di strisce, placche, ecc., per la piantagione su tetti, in parchi, ecc.

Sono tuttavia esclusi da questa voce, i tappeti erbosi vegetativi o di reinverdimento, costituiti esclusivamente o essenzialmente da prodotti della voce 0601.

0602.9011/9019

Rientrano in questa sottovoce i piantimi di vegetali d'utilità, quali piantine di ortaggi, tabacco, piante aromatiche, medicinali e simili, anche con piote o in vasi, ecc. Le giovani piante forestali non sono considerate come piantimi di vegetali d'utilità ai sensi di questa sottovoce.

0603. Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati

Questa voce comprende non soltanto i fiori e i relativi boccioli semplicemente recisi, ma anche i cestini, le corone e articoli simili, composti di fiori e boccioli, quali i mazzetti e le "boutonnières" (fiori con foglie, da portare sugli abiti). Non si tiene conto delle materie di cui sono costituiti gli accessori (lavori da intreccio, nastri, merletti di carta, ecc.) purché i cestini, corone, ecc. conservino il carattere essenziale di prodotti da fioraio.

I rami di albero, di arbusti o di arboscelli, con fiori o boccioli (come le magnolie e certe rose), sono considerati come fiori o boccioli di fiori di questa voce.

I fiori (fiori interi e petali) e i boccioli di fiori, utilizzati principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, rientrano nella voce 1211 purché, nello stato in cui sono presentati, non possano essere utilizzati nella confezione di

mazzi o per altri usi ornamentali. Sono pure esclusi da questa voce i collages e quadretti simili ("tableautin") della voce 9701.

Note esplicative svizzere

Per legnosi si intendono tutte le parti di piante (comprese le lamine fogliose), provenienti da vegetali che lignificano invecchiando.

0603.1110/1939

Queste sottovoci comprendono anche i fiori e i boccioli di fiori il cui colore naturale sia stato modificato o ravvivato in particolare mediante assorbimento di soluzioni colorate prima o dopo il taglio, oppure mediante semplice immersione, a condizione che tali prodotti siano presentati allo stato fresco (prodotti colorati tramite assorbimento capillare)

0603.9010 Rientrano in questa sottovoce i prodotti essiccati ed eventualmente trattati con anidride solforosa, ma non altrimenti trattati. I prodotti di questa voce combinati con altre materie rientrano nella voce 0603.9090.

0603.9090 Sono classificati in questa sottovoce i prodotti imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati (trattati al glicerolo, alla cera, ecc.).

0604. Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, e erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati

Questa voce, come la precedente, comprende anch'essa i mazzi, i cestini, le corone e simili, composti di fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, di erbe, muschi e licheni, senza tener conto delle materie di cui sono costituiti gli accessori, purché i mazzi, cestini, corone, ecc., conservino il carattere essenziale di prodotti da fioraio.

I prodotti vegetali compresi in questa voce possono essere ornati di frutta decorativa, ma sono da classificare nella voce 0603 qualora portino fiori o boccioli di fiori.

Gli alberi di Natale naturali rientrano in questa voce purché non siano manifestamente atti ad essere ripiantati (fusti tagliati, radici rese inattive a mezzo di acqua bollente ecc.).

Sono pure esclusi da questa voce le piante (compresi le erbe, muschi e licheni) e parti di piante delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili (n. 1211) o come materie da intreccio (n. 1401), purché non possano essere utilizzati, così come presentati, per la preparazione di mazzi di fiori o per altri usi ornamentali. Sono pure esclusi da questa voce i collages e quadretti simili ("tableautin") della voce 9701.

Note esplicative svizzere

Vedi la nota esplicativa svizzera della voce 0603.

0604.9091 Rientrano in questa sottovoce i prodotti essiccati ed eventualmente trattati con anidride solforosa, ma non altrimenti trattati. I prodotti di questa voce combinati con altre materie rientrano nella voce 0604.9099.

0604.9099 Vedi la nota esplicativa svizzera della sottovoce 0603.9090.